

PORTO DI TRIESTE SERVIZI SPA
VIA KARL LUDWIG VON BRUCK N. 3
34144 TRIESTE
Partita IVA : 01159270329

COPERTURA ASSICURATIVA
RISCHI INDUSTRIALI E GUASTI ALLE MACCHINE
ALL RISKS

LOTTO 1
CIG : 68631713E0

CAPITOLATO SPECIALE

DURATA DEL CONTRATTO:
DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2016
ALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2017



1/17

SCHEDA DI POLIZZA

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

LA PORTO DI TRIESTE SERVIZI SPA ASSICURA LA COPERTURA INCENDIO ALL-RISKS DANNI DIRETTI, GUASTI ALLE MACCHINE E RELATIVI DANNI MATERIALI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DEI SEGUENTI IMPIANTI E RELATIVI CONTENUTI, ATTREZZATURE, COME DA INDICAZIONI CHE SEGUONO:

1) CABINE DI TRASFORMAZIONE

Le stesse cabine sono ubicate all'interno del Porto Vecchio, Rive, Porto Nuovo e Scalo Legnami nelle Provincia di Trieste (vedasi planimetrie che fanno parte integrante del capitolato di gara).

VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO DEI BENI ASSICURATI

Fabbricato (comprese ogni opera accessoria e connessa)	€ 5.000.000,00
Apparecchiature elettromeccaniche, idrauliche, attrezzature ed impianti elettrici ed elettronici	€ 11.000.00,00
Cavi in bassa e media tensione, interrati o aerei e ogni accessorio annesso e connesso	€ 560.000,00
VALORE TOTALE DEI BENI	€ 16.560.000,00

2) FABBRICATO USO UFFICIO

Porzione di fabbricato uso ufficio sita all'interno del Porto Punto Franco Nuovo magazzino n. 53 – Piano terzo.

VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO DEI BENI ASSICURATI

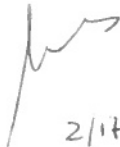
Fabbricato di proprietà del Demanio e in sub-locazione dall'Autorità Portuale di Trieste	€ 1.500.000,00
Macchinari, attrezzature, arredamento, merci, apparecchiature elettroniche	€ 250.000,00
VALORE TOTALE DEI BENI	€ 1.750.000,00

SEZIONE 1 – DANNI DIRETTI

PARTITE	SOMMA ASSICURATA	TASSO LORDO %	PREMIO LORDO	ANNUO
1) Fabbricati	€ 6.500.000,00			
2) Macchinari (Apparecchiature elettromeccaniche, idrauliche, attrezzature, impianti elettrici ed elettronici, arredamento, merci e apparecchiature elettroniche)	€ 11.000.00,00			
3) Cavi in bassa e media tensione, interrati o aerei ed ogni accessorio annesso e connesso	€ 560.000,00			
4) Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00			
5) Ricorso Terzi	€ 1.500.000,00			
6) Ricostruzione archivi	€ 50.000,00			
7) Enti all'aperto	€ 50.000,00			
TOTALE	€ 20.160.000,00			

STOP LOSS:

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare –per tutte le partite assicurate nella presente sezione- per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma complessivamente maggiore di € 5.000.000,00


2/17

Franchigie per singolo sinistro relative alla sezione Danni Diretti

a. Per tutti gli eventi (ove non diversamente specificato)	€ 1.500,00
b. Per danni da guasto macchina e fenomeno elettrico	Scoperto 10% minimo € 1.500,00
c. Per danni a Turbine e alternatori < 500kW	€ 2.500,00
d. Per danni a Turbine e alternatori > 500kW	€ 5.000,00
e. Per danni a Trasformatori	€ 1.500,00
f. Per danni ad apparecchiature elettroniche	Scoperto 10% minimo € 1.500,00
g. Per eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
h. Per eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
i. Per Terremoto	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
j. Per inondazioni, alluvioni, allagamenti	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
k. Per danni da frane, smottamenti ed esondazioni	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
l. Per danni da sovraccarico neve	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
m. Per danni da gelo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
n. Per danni da colpo d'ariete	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
o. Per spese di ricerca e ripristino del danno	€ 1.500,00

Limiti di risarcimento relativi alla sezione Danni Diretti:

a. Per spese di ricerca e ripristino del danno	€ 250.000,00 per sinistro ed annualità
b. Per spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00 per sinistro ed annualità
c. Per crollo e collasso strutturale	€ 500.000,00 per sinistro ed annualità
d. Supporto dati	€ 100.000,00 per sinistro ed annualità
e. Modelli, Stampi, Archivi	€ 50.000,00 per sinistro ed annualità
f. Fenomeno elettrico e danno ad apparecchiature elettroniche a PRA	€ 500.000,00 per sinistro ed annualità
p. Per grandine	€ 100.000,00
q. Per gelo	€ 300.000,00
r. Furto, Rapina ed Estorsione	€ 50.000,00
s. Errori di manovra e movimentazione	€ 300.000,00
t. Fragili	€ 50.000,00

SEZIONE 2 – DANNI INDIRETTI

GARANZIA NON PRESTATATA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Definizioni:

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Comunicazioni: quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, telex, fax.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia: l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Partita: insieme delle cose assicurate con un unico capitale.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: l'assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Scoperto: la quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice.

Art. 1 - Validità della copertura - Rescindibilità annuale- Esclusione tacita proroga

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24,00 del giorno 31.12.2016 e terminano alle ore 24,00 del 31.12.2017.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ.), così come la mancata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché cessazione dell'assicurazione.

Tuttavia nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato possa provare che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede, non decadrà dal diritto all'indennizzo totale o parziale. La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il sessantesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 C.C..

Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Diminuzione valori - Diminuzione del rischio

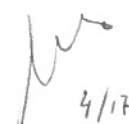
Nel caso di diminuzione dei valori assicurati o di diminuzione di rischio, la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti contraenti la polizza possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni da effettuarsi mediante lettera raccomandata.

La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza


4/17

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

relativamente al danno materiale e diretto di cui alla Sezione 1:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

relativamente al danno indiretto di cui alla Sezione 2:

- e) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
- f) fornire a proprie spese alla Società o al Broker al quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- g) tenere a disposizione, tanto dalla Società quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 10 - Interpretazione del contratto

Si conviene che, in caso di dubbia interpretazione di clausole o norme contrattuali, verrà assunta l'interpretazione più favorevole ed estensiva per il Contraente/Assicurato (su quanto contemplato dalle Condizioni tutte di Assicurazione).

Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Ms
5/17

Art. 13 - Mandato dei Periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

I periti devono inoltre:

- per i danni diretti:

- 3a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione come previsto dalle Condizioni relative alla Sezione 1

- per i danni indiretti:

- 3b) determinare i dati come previsto dalle Condizioni relative alla Sezione 2;

- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle condizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) ed 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contrattisti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 15 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Ciascun limite di indennizzo indicato in polizza deve intendersi quale massimo importo dovuto dalla Società per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa.

Art. 16 - Franchigie

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, successivamente all'applicazione del disposto del precedente art. 15 "Limite massimo di indennizzo", sotto detrazione delle franchigie stabilite nel "prospetto", che rimarranno a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 14 "Assicurazione presso diversi assicuratori" delle Condizioni Generali di Assicurazione senza tener conto delle predette franchigie che verranno detratte successivamente dall'importo calcolato.

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione del sinistro, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

Art. 18 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 19 - Foro competente

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello della sede del Contraente.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.


G/17

Art. 21 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "SEVERAL SRL", ufficio di Trieste Piazza San Giovanni n. 2, cui andranno corrisposte le provvigioni di mercato. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "SEVERAL SRL" la quale tratterà con la Società.

Art. 22 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o o PEC (posta elettronica certificata).

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 24 - Situazione sinistri

La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate. In caso di recesso di cui al precedente articolo "Diritto di recesso" le informazioni di cui al precedente comma devono essere fornite al contraente entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione di recesso.

SEZIONE 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI

Art. 25 - Definizioni:

Fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, opere di presa, dighe, sbarramenti, argini, vasche di carico, condotte idrauliche di adduzione, condotte idrauliche forzate, opere civili varie.

Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.

Macchinari: macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici (compresi allacciamenti elettrici a qualsiasi tensione ed allacciamenti acquedottistici, sottoservizi in generale), di combustione, di preriscaldamento, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; caldaie, turbine idrauliche, generatori elettrici, trasformatori, quadri elettrici in media e bassa tensione; serbatoi e silo in cemento armato o muratura e non; tubazioni, mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti.

Si intendono compresi anche:

Apparecchiature elettroniche

per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati e di controllo (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, dedicati e non al diretto controllo del processo produttivo;

Supporti di dati

per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi;

Dati

per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte


7/17

in copie di sicurezza almeno ogni 60 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi;

Archivi

per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

Modelli e stampe

per tali intendendosi modelli, stampe, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, nonché documenti rappresentanti un valore purché costituenti merce oggetto di vendita.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinari.

Art. 26 – Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati qualunque ne sia la causa. L'assicurazione è prestata per tutti i beni immobili e mobili, secondo la propria definizione, esistenti nell'ubicazione indicata in polizza, ivi compresi, salvo diversa pattuizione, i beni di proprietà di terzi.

La Società risarcisce altresì:

- o i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

Art. 27 - Esclusioni

Sono esclusi i danni :

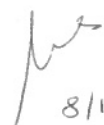
a. verificatisi in occasione di:

- 1.1 atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- 1.2 atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. terremoti, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici;
4. alluvioni, inondazioni, allagamento;
5. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b. dovuti da od a :

6. dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro Amministratori;
7. furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione e loro tentativi;
8. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti, crolli, collasso strutturale, cedimento del terreno;
9. interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
10. anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
11. montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di fabbricati;
12. perdite o danni conseguenti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici propri del macchinario, attrezzature, arredamento;
13. errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente escluso;
14. errori di lavorazione e impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione; vizio di prodotto;


8/17

15. danni indiretti di qualunque natura;
16. mancata c/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, deperimenti, deterioramento o logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, evaporazione o perdita di peso, fermentazione ed infiltrazione alterazione di colore, sapore, consistenza e finitura delle merci; animali, insetti e o vegetali in genere, termiti, insetti, vermi;
17. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
18. materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per effetto di fuoriuscita o solidificazione dei materiali stessi;
19. interruzione di reazioni termiche o isoterme che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
20. ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, o demolizione dei fabbricati e macchinari;
21. inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
22. alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
23. subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
24. subiti dai liquidi e prodotti in genere dispersi per effetto di guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
25. difetti noti al contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
26. derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

Art. 28 – Beni esclusi

- a) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- b) Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;
- c) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- d) Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;
- e) Merci :
 - se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi;
 - danneggiate per mancanza refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione e cottura;
- l) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
- m) macchinario in leasing se ed in quanto assicurato da altre polizze;
- n) lastre in cemento amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica relativamente ai danni causati da grandine.

Art. 29 – Valore a nuovo

Premesso che per il "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, le spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, le attrezzature, l'arredamento e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;


9/17

- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro;
- 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento o impianti di reparti in stato di attività.

Art. 30 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata, per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto dell'articolo 1907 del codice Civile, purché la differenza tra il valore stimato (ai termini dell'articolo precedente "Valore a nuovo") e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 10% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il citato articolo "Assicurazione parziale" resta invece integralmente operante, per l'eccedenza della predetta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

La presente condizione non è operante per le partite eventualmente soggette all'assicurazione con dichiarazione di valore.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale per i sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 15.000,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE 1

Art. 31 Guasti alle macchine

A parziale deroga del dell'articolo 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali meccanici, elettrici ed elettronici propri del macchinario e delle attrezzature, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

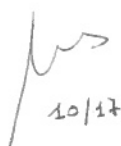
Sono esclusi i danni:

- a) Causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato od il preposto all'esercizio del macchinario e delle attrezzature erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- b) Per i quali deve rispondere per legge o per contratto con il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
- c) Dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- d) Ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori; a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o delle attrezzature;
- e) Verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisore, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- f) Di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili;

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella scheda di polizza.

Art. 32 Danni elettrici ed elettronici a PRA

A parziale deroga del comma dell'articolo 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali elettrici ed elettronici propri del


10/17

macchinario, delle attrezzature e dell'arredamento, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- b) verificatesi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatesi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- f) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatesi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- g) danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 1. controlli di funzionalità;
 2. manutenzione preventiva;
 3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatesi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione dei tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione. Nel caso in cui la variazione di tensione colpisca le apparecchiature, senza danneggiare i sistemi di protezione, qualora previsti, o esistenti ma non attivati, viene risarcito il danno con l'applicazione di uno scoperto del 20% dell'indennizzo dovuto. Il suddetto scoperto non si applica nel caso in cui la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'apparecchiatura assicurata anche i sistemi di protezione e/o non si applica qualora le apparecchiature che non prevedano tale protezione.

La presente garanzia è prestata a primo rischio fino alla concorrenza di € 100.000,00

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella scheda di polizza.

Art. 33 Eventi Atmosferici

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate ai fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

A parziale deroga dell'art. 28 lettera n), relativamente ai danni materiali direttamente causati a:

- lastre in cemento amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, per effetto della grandine;
- lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati;

convenzionalmente denominati **fragili**, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella scheda di polizza.

Art. 34 Supporti di dati

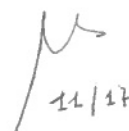
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a *primo rischio assoluto*, e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la conseguente ricostituzione dei Dati perduti o alterati, memorizzati sui supporti stessi, a partire dall'ultima copia di sicurezza.

Deve intendersi compresa in garanzia, anche la ricostituzione dei Dati perduti o alterati:

- per difettoso funzionamento delle Apparecchiature elettroniche e dei relativi supporti dovuto a cause accidentali;
- per atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o prestatori d'opera o di terzi, commessi tramite alterazioni dei Dati memorizzati sui supporti, effettuate direttamente o tramite unità di input o tramite le linee di trasmissione dati;

alla condizione essenziale, per l'efficacia di questa estensione di garanzia, che il sistema di elaborazione dati sia dotato di apposito software in grado di fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno.

Non sono in ogni caso indennizzabili i costi per la ricostituzione dei Dati perduti o alterati:


11/17

- per errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista;
- dovuti a programmi "virus";

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella scheda di polizza.

Art. 35 Modelli, stampi, Archivi.

A parziale deroga dell'art. 28 lettere b) e d), l'assicurazione si intende prestata a *primo rischio assoluto*, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli Enti distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro. Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella scheda di polizza.

Art. 36 Gelo

La Società risponde dei danni materiali alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e impianti, sempre che l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata già sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella scheda di polizza.

Art. 37 Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento.

La Società non indennizza i danni causati:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- da valanghe e slavine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella scheda di polizza.

Art. 38 Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

A maggior precisazione dell'art. 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione, resta convenuto fra le parti che l'assicurazione non comprende perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi voglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì esclusi tutti i danni indiretti nonché ogni eventuale perdita conseguente.

Agli effetti della presente clausola:

- Per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsiasi voglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
- Per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

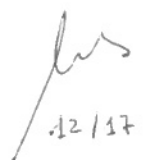
Sono altresì escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 39 Terremoto

La società, a parziale deroga dell'art. 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per un tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella scheda di polizza.


12/17

Art. 40 Inondazioni, Alluvioni, allagamenti

La società, a parziale deroga dell'art. 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione ed allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. sul pavimento;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a macchinari e merci poste all'aperto ad eccezione di macchinari fissi per destinazione.

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella scheda di polizza.

Art. 41 Estensione caduta massi , franamenti, inghiaiiamenti, esondazioni, compresi i danni da impantanamento delle turbine

Ferme le delimitazioni di polizza, l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati da caduta massi, valanghe e slavine, franamenti, inghiaiiamenti e smottamenti del terreno sia a monte che valle della zona su cui insistono opere di presa, condotte di adduzioni, vasca di carico, condotte forzate, opere di protezione idraulica e di difesa spondale, edifici della centrale, nonché i danni causati da erosione ed allagamento delle opere assicurate per esondazione dei corsi d'acqua.

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella scheda di polizza.

Art. 42 Acqua condotta e spese di ricerca e ripristino del guasto

La società risponde dei danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose assicurate, e nell'area di pertinenza aziendale (anche interrati) la società non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato ed impianto, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.

Art. 43 Furto, Rapina ed Estorsione a PRA

A parziale deroga dell'art. delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società risponde dei danni derivanti da furto delle cose assicurate.

E' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa:

- a. alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b. al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Sia la minaccia e/o violenza, che la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

La presente garanzia è prestata a primo rischio fino alla concorrenza di € 25.000,00

Art. 44 Errori di manovra

La società risponde dei danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione, la Società indennizzerà fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. all'interno dell'area di pertinenza aziendale.


13/17

Art. 45 Crollo e collasso strutturale

La società a parziale deroga dell'articolo 27 risponde dei danni di crollo e collasso strutturale, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari. La Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Art. 46 Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile

Art. 47 Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI

Art. 48 Definizioni:

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato, con avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.:

Costi fissi: i costi di esercizio insopprimibili che necessariamente permangono anche quando si verifica un'interruzione d'esercizio;

Costi variabili: i costi di esercizio che possono o potrebbero essere sospesi quando si verifica un'interruzione dell'attività assicurata, indicati nel prospetto a mani della Compagnia ed esclusi dall'assicurazione;

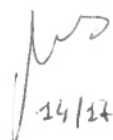
Periodo d'indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata specificata nella scheda di polizza durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Art. 49 – Rischio assicurato

La Società si obbliga a parziale deroga dell'articolo 27 a risarcire i danni indiretti derivanti da interruzione od intralcio causati all'attività dichiarata, da un sinistro che abbia colpito i beni assicurati contro i danni materiali diretti alla Sezione 1 della presente polizza, sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini delle condizioni della predetta Sezione 1 e relative condizioni particolari e successive integrazioni..

Resta convenuto che tutte le modifiche dell'assicurazione che ampliano la copertura prevista dalla Sezione 1 di Polizza sono da ritenersi automaticamente valide ed operanti anche per la Sezione 2.

Qualora il pagamento dei danni materiali non venisse effettuato o la loro risarcibilità non venisse riconosciuta a causa dell'esistenza di una franchigia a carico dell'Assicurato, l'assicurazione prestata con questa Sezione di Polizza resta ugualmente operativa.


14/12

Art. 50 – Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

1. furto, rapina;
2. dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti Legali o dei soci a responsabilità illimitata;
3. tumulti popolari, sciopero, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
4. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, vincoli contrattuali, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra, fatti salvi i tempi strettamente necessari ad esperire le procedure amministrative cui il contraente è tenuto per Legge;
5. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
6. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 51 – Somma assicurata

Per somma assicurata si intende l'importo, indicato in scheda di polizza, ottenuto moltiplicando la quantità di energia annua mediamente prodotta (espressa in KWh) per il ricavo unitario di energia (espresso in €/KWh) comprensiva delle forme incentivanti quali certificati verdi e tariffa omnicomprensiva.

Art. 52 – Determinazione del danno

L'ammontare dell'indennizzo (al lordo della franchigia) viene così calcolato:

$$I = (r.u.E. * E)$$

Dove:

I = indennizzo (€)

r.u.E. = ricavo unitario di energia (€/KWh)

E = energia totale che l'assicurato non ha potuto produrre durante l'intero periodo di riduzione e/o interruzione dell'esercizio calcolata sulla differenza tra l'energia comunque prodotta e l'energia producibile (espresso in KWh). Quest'ultima verrà determinata facendo riferimento alla media annua divisa per 350 giorni

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare le rispettive quantità di energia prodotta e ricavo unitario di energia, le disposizioni di cui sopra si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Art. 53 Cessazione del rischio. Risoluzione del contratto

Il Contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

Art. 54 Cessione o alienazione, fusione o scissione

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda assicurata oppure di fusione o scissione, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la società ne è venuta a conoscenza se ed a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà all'eventuale rimborso della parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 55 Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata complessiva divisa per il numero dei giorni lavorativi annui indicato in polizza, moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato in polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI

Art. 56 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a

condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 57 Clausola di esclusione rischio riconoscimento dati

La Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:

- a. Riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- b. Acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
- c. Acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

Art. 58 Clausola E-risk

Si precisa altresì che non sono compresi tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- Virus informatici di qualsiasi tipo;
- Accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dei suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

Art. 59 Onorario periti e consulenti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 50.000,00

Art. 60 Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza (compreso smaltimento di rifiuti tossico/nocivi) e compreso le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, il trasporto, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Verranno inoltre indennizzate anche le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Cod.Civ.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove necessario, di un ulteriore importo fino a Euro 250.000,00.= oltre il suindicato 10%.

Art. 61 Rinuncia all'azione di surrogazione

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surrogazione nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.


16/17

Art. 62 Compensazioni tra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 c.c., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.
- c) La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

Art. 63 Indennizzo separato partita per partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato il pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati, a norma di quanto previsto, saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 64 Buona fede

L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

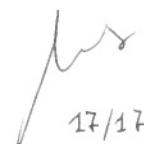
L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

Art. 65 Colpa grave dell'assicurato

Per i danni derivanti dagli eventi assicurati, la garanzia viene estesa ai danni causati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente.

Art. 66 Dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone di cui l'assicurato deve rispondere

La Società a parziale deroga dell'art. 27 risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da dolo o colpa grave delle persone delle quali o con le quali l'assicurato deve rispondere, salvo rivalsa ai sensi di Legge.



17/17